



SUFFP

SCUOLA UNIVERSITARIA
FEDERALE PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI



Università
della
Svizzera
italiana

CAS in Gestione della Formazione per dirigenti d'Istituzioni formative (CAS GeFo)

Regolamento

Capitolo I Disposizioni generali

- Art. 1**
Campo
d'applicazione
- Il presente Regolamento disciplina le procedure di ammissione al CAS GeFo in gestione della formazione per dirigenti d'istituzioni formative, le procedure di verifica e valutazione per il conseguimento del titolo CAS, le procedure amministrative e le procedure in caso di contenzioso.
- Art. 2**
Organizzazione
- ¹ Il CAS GeFo è organizzato in modo tale da consentire ai partecipanti di non interrompere l'attività professionale.
- ² La formazione è strutturata in Moduli, costituiti da un numero variabile di corsi, e viene definita in un piano degli studi specifico.
- Art. 3**
Titolo di studio e
obiettivi
- ¹ Le tre istituzioni firmatarie dell'accordo di Partenariato GeFo rilasciano congiuntamente il titolo di studio Certificate of Advanced Studies (CAS) in gestione della formazione per dirigenti d'istituzioni formative, corrispondente a 20 crediti ECTS.
- ² Il CAS GeFo ha lo scopo di consentire ai partecipanti di sviluppare le competenze professionali utili per l'assunzione di funzioni direttive nell'ambito della gestione degli istituti formativi.
- Art. 4**
Organi
- ¹ Il CAS GeFo è un percorso formativo promosso dal Partenariato scientifico SUFFP/SUPSI/USI "Gestione della formazione per dirigenti di Istituzioni formative (GeFo)" (in seguito partenariato GeFo).
- ² Il programma è offerto e gestito dalla SUFFP, dal Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI e dalla Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI.
- ³ La Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI immatricola i partecipanti al CAS GeFo.
- ⁴ La guida strategica del CAS GeFo è assicurata dal Comitato strategico composto da un delegato designato da ognuna delle istituzioni firmatarie dell'accordo di Partenariato GeFo.
- ⁵ La Direzione scientifica del CAS GeFo è assicurata da un gremio scientifico composto da tre membri delle istituzioni firmatarie dell'accordo di Partenariato GeFo.
- ⁶ La gestione operativa del CAS GeFo è assicurata da un responsabile amministrativo presso la SUFFP.



SUFFP

SCUOLA UNIVERSITARIA
FEDERALE PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI



Università
della
Svizzera
italiana

Art. 5 Docenti La direzione scientifica seleziona i docenti secondo gli standard qualitativi della formazione continua universitaria.

Art. 6 Lingua ufficiale La lingua ufficiale è l'italiano. In alcuni moduli la lingua del corso e di parte del materiale didattico potrà tuttavia essere il francese o l'inglese.

Capitolo II Ammissione e immatricolazione

Art. 7 Commissione d'ammissione La **Direzione scientifica** vaglia le candidature e decide la loro ammissione o il loro rifiuto.

Art. 8 Criteri di ammissione¹ Il CAS GeFo è rivolto principalmente a quadri scolastici e a persone interessate ad assumere funzioni direttive.

¹ Possono iscriversi al CAS GeFo le persone che rispondono ai seguenti requisiti cumulativi:

- sono detentrici di un diploma universitario (bachelor, master, licenza o titolo accademico equivalente);
- dispongono di una significativa esperienza professionale;
- hanno la possibilità di applicare nella loro attività lavorativa i contenuti erogati durante la formazione.

² In casi specifici, le candidature di professionisti non in possesso di uno dei titoli di studio sopraccitati, ma a beneficio di un'ampia esperienza professionale, saranno esaminate sulla base del dossier da loro presentato.

Art. 9 Procedura d'ammissione ordinaria¹ Le domande di ammissione devono essere presentate, nei termini previsti, tramite il formulario ufficiale, corredato dagli allegati specificati in calce a quest'ultimo.

² In casi di dubbio relativi alla soddisfazione dei requisiti di ammissione, la direzione scientifica può richiedere un colloquio con il candidato. Questo colloquio è parte integrante della procedura d'ammissione.

³ La Direzione scientifica comunica tempestivamente e in forma scritta al candidato la sua accettazione o meno alla formazione.

⁴ Tenuto conto che la formazione verte sull'integrazione di aspetti teorici, disciplinari e professionali, di regola non sono concesse equivalenze. Tuttavia, durante la procedura di ammissione i candidati possono richiedere la dispensa da uno o più corsi. Se concessa, si definisce con il partecipante il corso sostitutivo da frequentare obbligatoriamente.

Art. 10 Ammissione di partecipanti esterni a singoli corsi¹ I singoli corsi del CAS GeFo possono essere frequentati anche da partecipanti esterni, quale aggiornamento professionale puntuale, in funzione dei posti disponibili.



SUFFP

SCUOLA UNIVERSITARIA
FEDERALE PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI



Università
della
Svizzera
italiana

² Al partecipante viene riconosciuto un attestato di frequenza unicamente nel caso abbia seguito l'intero corso.

³ Qualora la persona decida in un secondo tempo di iscriversi al CAS GeFo, gli attestati di frequenza di cui al comma 2 saranno riconosciuti per l'ottenimento del titolo di studio.

Art. 11

Immatricolazioni

Ad ammissione avvenuta, i partecipanti sono immatricolati presso la Facoltà di comunicazione dell'USI.

Capitolo III

Piano degli studi e certificazione

Art.12

Piano degli studi e
frequenza

¹ La formazione è organizzata in moduli, articolati in cinque ambiti di formazione:

- Identità e decisione
- Gestione organizzativa dell'Istituto
- Dinamiche relazionali nell'Istituto
- Qualità e sviluppo
- Gestione del cambiamento

² Il Piano degli studi precisa la forma in cui vengono organizzati i moduli, la ripartizione degli ECTS e la modalità di certificazione.

³ La frequenza ai moduli è obbligatoria.

⁴ In caso il partecipante preveda, per causa di forza maggiore, una presenza inferiore all'75% delle ore totali di un modulo, è tenuto a prendere contatto con la direzione scientifica del CAS GeFo per elaborare preventivamente una soluzione personalizzata. In mancanza di ciò, la presenza inferiore all'75% implica la ripetizione del modulo e il rinvio della certificazione.

Art. 13

Certificazione

Il CAS GeFo prevede una certificazione. Le modalità sono specificate nel piano di studio.

Art. 14

Organi preposti
alla certificazione

¹ L'**organo preposto alla certificazione** è il comitato scientifico

² Il **comitato scientifico** ha l'incarico di coordinare la certificazione, di fissare le date per le consegne, di valutare il lavoro di certificazione, verificarne la correttezza e la coerenza con il presente regolamento e il piano di studio.

Art. 15

Valutazioni della
certificazione

¹ La valutazione del lavoro di certificazione si esprime con "acquisito" o "non acquisito".

² Qualora dopo il secondo tentativo di completamento e di correzione, il lavoro di certificazione non fosse ancora soddisfacente e di conseguenza valutato come non acquisito, il CAS GeFo non è certificato.



SUFFP

SCUOLA UNIVERSITARIA
FEDERALE PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI



Università
della
Svizzera
italiana

³La mancata consegna del lavoro di certificazione nei termini previsti, comporta la non acquisizione del medesimo.

⁴ La consegna del lavoro di certificazione può essere rinviata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata alla direzione scientifica del CAS GeFo. La direzione scientifica, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il rinvio del termine di consegna. In tal caso, la direzione scientifica comunica il nuovo termine di consegna senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 3 del presente articolo.

Art. 16

Notifica delle
valutazioni

La valutazione del lavoro di certificazione è trasmessa in forma scritta al partecipante.

Art. 17

Rilascio del titolo

Superata la prova certificativa, la SUFFP, la SUPSI e l'USI rilasciano il titolo.

Capitolo V Aspetti finanziari

Art. 18

Tassa

¹ La tassa richiesta per il CAS GeFo, rispettivamente per i singoli corsi, copre l'insieme delle spese d'insegnamento e del materiale distribuito in classe.

² Il pagamento della tassa avviene anticipatamente rispetto allo svolgimento della formazione.

Art. 19

Rimborsi

Rinunce dopo l'inizio della formazione non danno diritto a rimborsi della tassa d'iscrizione.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 20

Esclusione dalla
formazione

¹ L'esclusione dal percorso formativo è prevista nei seguenti casi:

- Partecipazione inferiore all'obbligo previsto secondo Art.12, comma 4.
- Non superamento della certificazione secondo l'Art. 15.
- Frode o plagio nell'ambito del lavoro di certificazione.
- Comportamenti di natura incompatibile con l'esercizio della professione e la sua deontologia.

² L'esclusione è decisa dal Decanato della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI.

Art. 21

Contenzioso

¹ Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative del partecipante, comprese le valutazioni d'esame, è comunicata in forma scritta.



SUFFP

SCUOLA UNIVERSITARIA
FEDERALE PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI



Università
della
Svizzera
italiana

² Contro tali decisioni il partecipante può interporre reclamo e provocare una decisione della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI, in nome della quale decide la sua Commissione dei reclami. Il reclamo ha effetto sospensivo della decisione.

³ Contro le decisioni della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI il partecipante può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, a norma dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana. Le decisioni della Commissione reclami sono immediatamente esecutive.

⁴ Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnabile e motivati in forma scritta.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Comitato strategico del GeFo e dalla Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI entra in vigore il 18 aprile 2024 e sostituisce quello precedente del 1° agosto 2021. Esso si applica integralmente a tutti i partecipanti del CAS GeFo a partire dall'edizione 2024.